





## Training of Lawyers on the Law regarding Violence Against Women (TRAVAW)

### *National legal framework and case-law on violence against women in Italy*

Cinzia Calabrese, Lawyer Milano Bar

*Athens Bar Association, Auditorium*





- “It is harder to crack prejudice than an atom.”

#GIORNALISMO DIFFERENTE

I sogni spezzati di Marika



11 Aprile 2012

## Ragazza di Bareggio molestata nel parcheggio di un supermercato di Milano

**Bareggio** Brutta avventura per una parrucchiera di Bareggio che, nei giorni scorsi, si trovava a Milano. T. P., 35 anni, è stata seguita e molestata da un uomo di circa 50 anni, italiano, nel parcheggio di un supermercato del capoluogo. La donna, alta e avvenente, si era recata a Milano in un ospedale a ritirare gli esami di un familiare e dopo aver svolto la commissione si era fermata in un supermercato poco distante.


Quando è tornata a prendere la sua auto, una Smart, non si è accorta che l'aveva seguita e aveva cominciato a insultarla. La donna ha subito denunciato l'uomo, che è stato arrestato. I suoi insulti, passando di mano in mano, si sono amplificati.



# Keyaku

l'informatica che vuoi tu

*Per San Valentino...  
mettiglielo in mano!*

A hand holding a smartphone with a ribbon tied around it, being offered to another hand. The background is a dark red with a subtle floral pattern.

Oltre 100.000 prodotti al prezzo più basso d'Italia!

[www.keyaku.it](http://www.keyaku.it)



Paolo Gentiloni

Presidente del Consiglio dei ministri della  
Repubblica Italiana



# Pregiudizi giudiziari

- In tema di valutazione della prova testimoniale l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle affezioni subite imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in senso al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata sul punto della credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di violenza sessuale in danno del proprio partner cui era rimasto accanto “sia per paura, sia perché gli voleva bene” , Cass. Sez. 6 del 13/5/2015 sentenza n. 31309)

# Italian Supreme Court

## Sez. 6 – 13.05.2015

- the ambivalence of the victim's feelings towards the accused does not diminish the credibility of the facts reported or diminish the gravity of the abuse. The only thing that is required is additional care in analyzing the victim's claims. The Court affirmed the appeal sentence as for credibility of the claims even if the victim had declared that she hadn't left her partner abuser because "she was scared and she loved him at the same time" (Cassazione Sez. VI, 13.05.2015)



# L'ultima giurisprudenza

- Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, senza che rilevi in contrario né l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti e né la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova che l'agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte di quest'ultima al compimento di atti sessuali (Cass. Sez. 3 del 17/2/2015 sentenza n. 39865)
- Stereotipo da eliminare: nei casi di grave maltrattamento per la sussistenza della violenza sessuale occorre provare per ogni singolo atto l'attività di violenza e/o minaccia

# IL DECALOGO

**AVVOCATI**

**LEGALITÀ**

**DIFESA**

**DECALOGO PER  
GLI AVVOCATI**

**BASTA SILENZIO**

**ASCOLTO**

**DONNA**

**FORZA**

**DIRITTI**



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



Regione Lombardia

1

## ACCOGLIENZA

**Predisporre un clima in cui l'assistita sia libera di raccontare la sua storia senza esprimere giudizi o valutazioni di natura morale. La donna deve sentirsi rispettata, compresa e in grado di ricevere corretti suggerimenti. Ogni storia ha una sua caratteristica personale e si deve saper dedicare attenzione e investire tempo nell'ascolto, offrire fiducia e affidabilità, ponendo le domande necessarie solo alla fine del racconto.**

## CICLO DELLA VIOLENZA

La violenza si sviluppa in modo graduale, quasi sempre crescente e ciclico. Gli episodi violenti crescono d'intensità fino allo scoppio della tensione, a cui segue un periodo di calma fino all'episodio seguente. Dopo lo scoppio di violenza, il maltrattante spesso si calma e vuol "farsi perdonare", inducendo la vittima a sperare che la situazione possa cambiare. In questa fase tenderà a nascondere e minimizzare ciò che le sta capitando. È importante tenerlo presente nel rapporto con l'assistita.

## CONFLITTO E VIOLENZA

Attenzione a non confondere il conflitto, che presuppone una situazione di forza paritaria e quindi di atteggiamenti violenti reciproci, con la violenza in cui una parte è totalmente sottomessa – sul piano fisico o psicologico o economico – e tende a volte a realizzare condotte violente per una evidente forma di difesa.

## DIRITTO ALLE INFORMAZIONI

**L'art. 90 bis c.p.p. prevede un catalogo di informazioni da fornire alla vittima nel procedimento penale quali: l'esistenza di strutture sanitarie e centri antiviolenza del territorio; le modalità di presentazione degli atti (denuncia/querela); il diritto a un'assistenza legale anche gratuita; la traduzione degli atti del procedimento; le misure di protezione a tutela della vittima; le modalità per ottenere il risarcimento dei danni; l'istituto della mediazione. Queste istruzioni devono essere lette e spiegate alla donna.**

## LEGISLAZIONE

L'art. 572 c.p. riguarda il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Gli atti persecutori ("stalking") sono disciplinati dall'art. 612 bis c.p. e presuppongono il venir meno della convivenza fra le parti. I casi di violenza sessuale sono regolati dagli artt. 609 bis ss del c.p.. La legge 119/2013 ha recepito i molti principi della Convenzione di Istanbul (11 maggio 2011, ratificata dal Parlamento con legge 27/6/2013, n. 77) in materia di violenza alla donna, introducendo nuovi istituti processuali a sua tutela.

## PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

**Le leggi 66/1996 e 119/2013 hanno introdotto la possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato per le parti lese – anche maggiorenni – dei delitti, fra gli altri, di violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari e conviventi e stalking, indipendentemente dai limiti di reddito prodotti. È necessario informarne la donna e presentare la richiesta al giudice che sta procedendo.**



## SERVIZI

La legge 119/2013 introduce un sistema di reti interistituzionali coordinate da un comune capofila. Il loro scopo è la tutela della donna, che ha diritto al supporto di centri antiviolenza, sistema socio-sanitario e forze dell'ordine. In Lombardia sono presenti ad oggi 18 reti territoriali antiviolenza che vedono 33 tra servizi, sportelli e centri antiviolenza, in collegamento con i servizi sociali dei comuni, case rifugio, servizi socio-sanitari e forze dell'ordine. È importante comunicare all'interessata che il sistema di aiuto opera mettendo al centro i tempi e le esigenze delle donne.

## STRUMENTI DI PROTEZIONE

In sede civile, occorre ricordare gli ordini di protezione disciplinati dagli articoli 342 bis e ter del codice. Nell'ambito del processo penale è oggi obbligatorio l'arresto in flagranza per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e *stalking*. Sul piano delle misure cautelari possono essere adottate forme di limitazione della libertà personale dell'aggressore che vanno dalla custodia in carcere, all'allontanamento dalla casa familiare, al divieto di avvicinare i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. La tutela della testimonianza si esercita poi con l'incidente probatorio o con particolari modalità di audizione protetta.

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**La valutazione del rischio di recidiva dell'aggressore è importante per prevenire l'escalation della violenza. Normalmente costituiscono fattori di rischio: la violenza nei confronti di altri membri della famiglia e/o di sconosciuti; la violazione di prescrizioni che riguardano la libertà; l'esistenza di problemi relazionali e/o occupazionali; l'essere stato vittima o testimone di violenza in famiglia; l'abusare di sostanze stupefacenti; la manifestazione di intenzioni di suicidio/omicidio; la presenza di sintomi maniacali o psicotici e/o di disturbi della personalità; il possesso di armi; le particolari modalità dell'aggressione realizzata (per esempio le mani al collo). In tutti questi casi dev'essere attivata la messa in protezione della donna.**

## VITTIMA STRANIERA

Se la parte lesa è straniera ha diritto a un interprete. Se inoltre emerge un concreto e attuale pericolo per l'incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, la vittima straniera può usufruire di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/1998, rilasciato dunque per motivi umanitari.

# B) LA CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI

- L. 15/2/1996 n. 66 nuova legge sulla violenza sessuale (reato contro la persona)
- L. 4/4/2001 n. 154 introduce gli ordine di protezione in sede civile
- D.L. 23/2/2009 n. 11 introduce reato di stalking
- Legge 27 giugno 2013 n. 77 ratifica convenzione Istanbul in vigore 1 agosto 2014
- Legge 15 ottobre 2013 n. 119 c.d. sul femminicidio
- Art. 572 c.p. (norma base della violenza domestica) “maltrattamenti contro familiari e conviventi”
- D.Lvo 15 dicembre 2015 n. 212 Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato
- Buona rete di norme e di istituti offerti agli operatori giudiziari

# art. 572 c.p. (it. criminal code)

- Mistreatments and abuse to family members
- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia (2) o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
- [La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.] (3)
- Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni (4).

Sia il testo sia la rubrica dell'articolo sono stati modificati dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172. In precedenza tale disposizione recita: "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."

(2) Il concetto di persona della famiglia tradizionalmente veniva circoscritto ai coniugi, consanguinei, affini, adottati e adottanti, ora invece si propende per un'interpretazione estensiva in cui rientrano dunque i soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela, nonchè i domestici, a patto che vi sia convivenza. Si tratta di un requisito importante che comporta quindi l'ammissibilità della fattispecie in esame anche nei confronti del convivente more uxorio.

# laws

**LEGGE 15 febbraio 1996 n. 66** Norme contro la **violenza sessuale** (sexual violence it's a crime against the person)

**LEGGE 4 aprile 2001, n. 154** Misure contro la **violenza nelle relazioni familiari.**

- **LEGGE 23 aprile 2009, n. 38**
- "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" (*"stalking"*)



# LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119

- Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere
- (*"FEMICIDE"*)

# Gli ultimi diritti conquistati.

## Decreto Legislativo 212/2015 - informativa

- Ampliamento tutele, garanzie e informative già previste in precedenza per vittima. Ma si poteva fare di più.
- **Art. 90 bis c.p.p. 14** informative in **lingua comprensibile** alla vittima fin **dal primo contatto** con l'autorità procedente, ma il legislatore
  - ❖ non specifica **chi, cosa, dove e come** le informazioni devono essere fornite
  - ❖ non prevede sanzioni processuali in caso di omissioni
- La direttiva prevedeva **servizi di aiuto alla vittima**, cura complessiva capace di collegare esigenze di sicurezza individuale e collettiva (cfr. parere favorevole espresso dalla Camera dei deputati seduta 27.10.2015 - ufficio per le vittime presso ogni Tribunale)
- A Milano stanza di ausilio alle vittime

# Decreto Legislativo 212/2015 - vulnerabilità

- **art. 90 quater c.p.p.** desunta dall'età, dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto...

Si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo anche internazionale, o di tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, o se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore di reato.


## Vulnerabilità –

### valutazione e accertamento - critiche

- La direttiva 2012/29/UE prevedeva la necessità di comprendere la vulnerabilità in concreto della singola vittima. Il legislatore, al contrario, fa discendere la vulnerabilità da caratteristiche estrinseche alla vittima, manca accertamento in concreto.
- Accertamento è dell'operatore giudiziario non operatori formati (cfr. parere della Camera Deputati prevedeva opportunità di procedere ad accertamenti tecnico psicologici su richiesta PM).

# Gli ordini di protezione

- L'art. 342 *bis* c.c. afferma che ***“quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all'art. 342 ter c.c.”***



- Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, **su istanza di parte**, adotta con **decreto** per ordinare la **cessazione della condotta** del **coniuge** o di **altro convivente** che sia “causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente”

# Il contenuto degli ordini di protezione

– art. 342 ter c.c.

- *“Con il decreto di cui all’art. 342bis c.c. il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro”*

## 2° comma

- Il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante"



## Art. 736 bis cpc

### Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

- Ricorso proposto anche dalla parte personalmente , è prevista la non obbligatorietà della difesa tecnica
- **COMPETENZA :**
- **Tribunale ordinario** del luogo di **residenza** o di **domicilio della parte ricorrente**

(**deroga** al foro generale del convenuto si spiega agevolmente con l'esigenza di favorire l'abusato , il quale non deve rincorrere il convenuto se questi abbia una residenza anagrafica in un luogo diverso, e con l'interesse a radicare la competenza avanti al giudice del luogo ove si trova la casa familiare, teatro delle pretese condotte pregiudizievoli)

# Fase successiva del procedimento

- In contraddittorio tra le parti

Il Giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, ..., e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo

- inaudita altera parte, in caso di urgenza, assunte ove occorra sommarie informazioni

Il Giudice può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando udienza di comparizione avanti a sé parti entro termine non superiore a **QUINDICI GIORNI**

- ed assegna alla parte ricorrente un termine non superiore a **giorni OTTO** per la notifica del ricorso e del decreto.
- All'udienza, il Giudice
- CONFERMA o
- MODIFICA o
- REVOCA
- l'ordine di protezione

# DURATA

- Gli ordini di protezione sono, per loro stessa natura, provvisori; la norma prevede che il giudice , nel decreto con cui li prescrive, ne stabilisca anche la durata, comunque non superiore ad UN ANNO

prorogabile su istanza di parte solo in presenza di GRAVI MOTIVI per il tempo STRETTAMENTE NECESSARIO

ex lege 23 aprile 2009 n. 38 ([prima il termine era di sei mesi](#)) e decorrente dal momento di effettiva esecuzione

# Noi abbiamo finito...



- GRAZIE  
DELL'ATTENZIONE
- EFKARISTO'
- YA TO XRONO SAS

# Indagine Istat 2014

## Confronto con i dati del 2006

- Violenze fisiche o sessuali in calo: dal 13,3% all'11,3%. Maggiore informazione, lavoro degli operatori (sociali e giudiziari), maggiore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e clima sociale di maggiore condanna alla violenza.
- Maggiore consapevolezza delle donne: più spesso considerano la violenza un reato (dal 14,3% al 29,6% per la violenza da partner) e la denunciano di più alle forze dell'ordine (dal 6,7% all'11,8%). Più spesso ne parlano con qualcuno (dal 67,8% al 75,9%) e cercano aiuto presso i centri specializzati, centri antiviolenza, sportelli (dal 2,4% al 4,9%).

# Prevenzione

- Oggi: lavorare sulla cultura e sulla consapevolezza (sociale e personale) del disvalore del comportamento.
- Abbattimento stereotipi (giudiziari e non); lavorare sulla comunicazione e sul linguaggio anche degli atti giudiziari.
- Per domani: attività di educazione al rispetto della diversità (scuola e famiglia) attraverso programmi strutturati e specialistici.

# LA RETE

**Modello di intervento multidisciplinare ed interistituzionale** che sappia offrire un aiuto articolato e complesso ad un soggetto che normalmente necessita di: protezione fisica; aiuto psicologico, legale, medico, economico nel breve, medio e lungo periodo (esempio assegnazione di alloggi residenziali).

- Realizzato esclusivamente da soggetti specializzati per evitare forme di vittimizzazione secondaria in formazione continua
- **Esperienza Regione Lombardia:** legge regionale, tavolo permanente contro la violenza di genere, piano quadriennale licenziato dal tavolo approvato consiglio regionale, organismo di vigilanza e controllo, 18 reti presenti sul territorio
- Azioni positive: soprattutto formazione (avvocati, forze dell'ordine, operatori sanitari, rete consolare)
- Tavolo permanente contro la violenza di genere
- Organismo Tecnico Multidisciplinare (autonomo e indipendente): studio funzionamento reti e cause femminicidi (insediato il 20 marzo 2017)



# STRUMENTI DI PROTEZIONE NEL PROCESSO PENALE

- A) La specializzazione degli operatori (empatia con la vittima, conoscenza delle dinamiche del crimine di relazione, capacità di valutazione del materiale probatorio, corretta valutazione del rischio)
- B) La corretta applicazione degli istituti normativi nazionali ed internazionali
- C) Il tempo

# A) LA SPECIALIZZAZIONE

- Richiesta dalla Convenzione di Istanbul per tutti i soggetti
- Richiesta dal CSM con delibere del 2008 e 2014 nell'ambito di progetti organizzativi degli uffici giudiziari
- Per i magistrati (pubblici ministeri, giudici) la specializzazione (formazione) è necessaria per:
  - - profili di conoscenza tecnica (normativa e scienze complementari);
  - - empatia con la vittima;
  - - particolarità nella valutazione della prova (in particolare criteri di valutazione attendibilità della narrazione della vittima....)

# Strumenti di protezione per le parti lese di violenza di genere

- Incidente probatorio al di fuori dei casi tradizionali (per parti lese dei reati ex artt. 609 bis, 572, 612 bis c.p. adulte scarsamente applicato nell'esperienza giudiziaria)
- Necessità per il Pubblico Ministero di notificare alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione "per i delitti commessi con violenza alle persone" con possibilità di interloquire anche mediante opposizione entro 20 giorni (prima erano 10) anche per 572, 612 bis c.p. (Cassazione Sezioni Unite 29 gennaio 2016)
- L'avviso ex art. 415 bis c.p.p. deve essere notificato, quando si procede per i reati ex artt. 572 e 612 bis c.p. anche alla P.O. (necessità che la P.O. conosca la fine dell'attività preprocessuale)

# Strumenti di protezione per le parti lese di violenza di genere

- Adozione di modalità protette per l'esame della persona offesa maggiorenne in dibattimento in relazione ad una sua vulnerabilità dedotta anche dal titolo di reato (paravento o aula con specchio unidirezionale).
- Patrocinio a spese dello Stato per le vittime indipendentemente dai limiti di reddito (ampliata la sfera di applicazione del regime già vigente per il reato ex art. 609 bis ss c.p.)
- Estensione dell'obbligo di informazione sui centri antiviolenza.

# Definizione di vulnerabilità della persona offesa

- Art. 90 quater c.p.p. (“Condizione di particolare vulnerabilità)
- - desumibile da:  
(condizioni soggettive): età, stato di infermità o di deficienza psichica, se persona offesa è affettivamente, psicologicamente, o economicamente dipendente dall'autore del reato;  
(condizioni oggettive): tipo di reato, modalità e circostanze del fatto per cui si procede: violenza alla persona, odio razziale, riconducibilità a settori di criminalità organizzata, terrorismo, tratta.

# LA VITTIMA VULNERABILE

- Categoria soggettiva più ampia rispetto alle vittime di violenza di genere
- Risposta nostro legislatore insoddisfacente rispetto Direttiva Vittima 2012
- Mancanza di un' agenzia della vittima vulnerabile (esperienze di Torino e Firenze progetto Daphne)
- Presenza di strumenti processuali di ulteriore tutela

# Tutela processuale della vittima vulnerabile

- art. 351 c.p.p. S.I. Polizia Giudiziaria: presenza esperto; cautela per evitare contatti con l'indagato; regola di evitare più atti di sommarie informazioni;
- Art. 362 c.p.p. S.I. Pubblico Ministero: presenza esperto; cautela per evitare contatti con l'indagato; regola di evitare più atti di sommarie informazioni;
- Art. 392 c.p.p. : ampliamento casi incidente probatorio per testimonianza vittima vulnerabile;
- Ampliamento regola non ripetibilità testimonianza assunta con incidente probatorio per vittima vulnerabile (art. art. 190 bis c.p.p.)
- Modalità di protezione per esame in dibattimento
- Assenza di sanzioni processuali
- Possibilità riproduzione audiovisiva dichiarazioni vittima anche al di fuori casi assoluta indispensabilità (fondamentale qualora si proceda ad incidente probatorio o per il giudizio di appello)

## C) IL TEMPO

- Tempi ragionevoli del processo
- Intervento sul ruolo di udienza del giudice (art. 132 bis disp. att. c.p.p.) per la trattazione prioritaria dei reati ex artt. 572, 612 bis c.p. (rito monocratico) e 609 bis ss c.p. (rito collegiale). Importante per Tribunali non organizzati in sezioni specializzate.



# Il Tribunale di Milano

popolazione di circa 2.500.000 abitanti

- Dipartimento della Procura della Repubblica specializzato (Pubblici Ministeri e Polizia Giudiziaria) per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) , stalking (art. 612 bis c.p.), violenza sessuale in tutte le sue forme (artt. 609 bis ss. c.p.).
- Due sezioni dibattimentali penali (complessivamente 12 giudici e due presidenti) specializzate nella trattazione dei reati di cui agli artt. 572, 612 bis, 609 bis ss. c.p.
- Tempi medi di definizione dei procedimenti in primo grado per 572, 612 bis c.p., (giudice unico) 223 giorni, per 609 bis ss. c.p. (giudice collegiale) 181 giorni (dato riferito al 2015).

# I reati di genere

- Tribunale di Milano anno 2016
- Vittime di “stalking, atti persecutori (?)” 77% donne
- Vittime di violenza sessuale 92% donne
- Vittime di maltrattamenti contro familiari e conviventi 94% donne
- Il crimine di genere deriva dalla qualità di genere della vittima

# LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Attività che ogni operatore implicitamente svolge nel colloquio con la vittima
- La singola valutazione del rischio di recidiva da parte del magistrato diventa un'operazione estremamente difficile e a volte casuale perché si adottano i normali parametri di valutazione (art. 133 c.p.) non potendo il giudice ricorrere a consulenti esterni (art. 220 c.p.p.)
- Esistono adesso strumenti scientifici per una corretta e più aderente e congrua valutazione del rischio di recidiva (SARA plus) adottati dalle forze di polizia e dai medici di P.S. che possono orientare ma che devono ancora essere validati scientificamente

# LA CAUSE DEI FEMMINICIDI

- A) La vittima non si è mai rivolta – anche indirettamente- all'istituzione giudiziaria
- B) La vittima si è rivolta all'istituzione giudiziaria e non è stata messa in protezione (attraverso l'adozione di una misura coercitiva a carico dell'agente violento) per una disfunzione del sistema (responsabilità ?)
- C) La denuncia è stata trattata ed è stata fatta una erronea valutazione del rischio

# PROCESSO SI' MA INTELLIGENTE

- Soggetti processuali formati
- Tempi ragionevoli processo
- Temi di prova che superino stereotipi generalisti
- Tutela processuale vittima (protezione nella testimonianza, deresponsabilizzazione probatoria se possibile)
- Effetto terapeutico della vicenda penale